



PUNTO CARTESIANO

# La Direttiva copyright: la strada italiana

**2 dicembre 2021**

**Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia**



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR  
SARDEGNA 2014-2020

# Di cosa parleremo oggi

Il quadro generale e il contesto della Direttiva

Alcuni approfondimenti

- Text and data mining
- Utilizzo digitale di opere per finalità illustrative a uso didattico
- Riproduzione per finalità di conservazione
- Opere delle arti visive di pubblico dominio (e beni culturali)
- Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online
- La disciplina dell'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online



## **Direttiva (UE) 2019/790**

**del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)**

*Finalità: modernizzare il quadro dell'unione in materia di d.a., adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo, assicurando un elevato livello di protezione del d.a. e dei diritti connessi*



*Primo intervento sostanziale dopo oltre un ventennio (dalla Direttiva 2001/29)*





# Il contesto complessivo

- Digital Services Act
- Digital Market Act
- (Futuro) Regolamento sull'Intelligenza Artificiale
- Capitalismo delle piattaforme & capitalismo della sorveglianza
- Protezione dei dati personali





# Quadro normativo nazionale

**DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177**  
(Gazzetta Ufficiale n° 283 del 27 novembre 2021) recepisce la Direttiva  
copyright

e

modifica la Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante  
«Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»  
(L.D.A.)

Entrata in vigore: 12 dicembre 2021

Disposizione transitoria: 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. (art. 3 D.lgs 177/2021)


# Ruolo centrale della AGCOM

---


# «*Text and data mining*»

## Articoli 3 e 4 Direttiva copyright

**Articolo 3** – *Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica*



**Articolo 4** - *Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati*



# «*Text and data mining*» In teoria

«*text and data mining*»: estrazione di testo e di dati qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.



# «*Text and data mining*» *In pratica*

L'estrazione dei dati – o del contenuto testuale - *text e data mining*, comprende **quattro passaggi**:

1. scansione del testo da analizzare
2. **estrazione** delle informazioni rilevanti
3. **copia** delle informazioni rilevanti
4. Si crea il *corpus*  
(i risultati vengono pubblicati)





# Si tratta di eccezioni al diritto d'autore

*Facciamo un passo indietro...*

*Le **eccezioni al d.a.** consentono utilizzare l'opera creativa altrui senza chiedere l'autorizzazione del titolare dei diritti, nelle ipotesi e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Non si applicano mai ai diritti morali ma solo ai diritti di utilizzazione economica (es. riproduzione o comunicazione al pubblico).*



# Articolo 3 Direttiva

## Articolo 3 - Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

1. *«Gli Stati membri dispongono un'eccezione ...per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso».*
- **Limite soggettivo:** organismo di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale
  - **Limite oggettivo:** finalità di ricerca scientifica
  - **Presupposto:** accesso legittimo alle opere o materiali

# ***Come cambia la L.D.A***

## **Articolo 70-ter**

***«Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.»***

## *Alcune definizioni*

- **«istituti di tutela del patrimonio culturale»:**

**le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici**

## ***Ed ancora***

- **«istituti di ricerca»:**

**le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica**

**e che (alternativamente):**

- **operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato;**
- **perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea.**

## *Implicazioni pratiche...*

- Le copie di opere o di altri materiali realizzate sono memorizzate con un ***adeguato livello di sicurezza*** e possono essere ***conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica***, inclusa la verifica dei risultati della ricerca (*comma 2 art. 3*);
- I ***titolari dei diritti*** sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, ***misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati*** in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali (*comma 3 art. 3*).

Ad esempio il titolare dei diritti sulle opere sulle quali può essere eseguito il TDM può utilizzare sistemi di autenticazione univoci (es. convalida indirizzo IP o autenticazione utente) al fine di accertarsi che l'utente che realizza l'estrazione e l'analisi sia effettivamente legittimato.

## *Ed ancora*

- ***Il Considerando 17*** della Direttiva, stabilisce che gli Stati membri, nell'ambito dell'eccezione in commento, considerata la limitazione all'ambito della ricerca scientifica e il minimo pregiudizio che potrebbe derivare al titolare dei diritti sull'opera, non dovrebbero prevedere a favore di quest'ultimo ***alcun compenso***.

## *Aspetti positivi dell'eccezione*

- ***Ha natura obbligatoria***: gli Stati membri erano obbligati ad introdurla nell'ordinamento nazionale;
- ***Non può essere limitata per via contrattuale***: se il titolare dei diritti sull'opera avesse applicato sulla stessa una licenza che vieta il TDM, al ricercatore (legittimato) tale limitazione non si applicherebbe > egli beneficia dell'eccezione che prevale sulla licenza. Sono nulle le pattuizioni contrarie.



# Articolo 4 Direttiva

## Articolo 4 - Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati

1. *«Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione...per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia **legalmente accesso** ai fini dell'estrazione di testo e di dati.*
2. *Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere **conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione** di testo e di dati.*
3. *L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica **a condizione che l'utilizzo** delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo **non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti** in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online».*

**Limiti oggettivi:** *accesso legittimo, conservazione limitata e utilizzo non riservato*



# ***Come cambia la L.D.A***

## **Articolo 70-quater**

**«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite *le riproduzioni e le estrazioni* da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati è consentita quando *l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonchè dai titolari delle banche dati*»**



## **Articolo 70-quater**

**«2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1  
Possono essere *conservate solo per il tempo necessario ai fini  
dell'estrazione di testo e di dati.***

**3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo  
sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli  
definiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 70-ter.»**

## ***La Direttiva copyright, un'occasione mancata?***

Le eccezioni di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva sono state oggetto di numerose critiche da parte di quanti ritengono che non sia stata realizzata pienamente la filosofia dell'open science e dell'open access che invece ci si aspettava.

**Aspetti problematici:**

- le eccezioni operano sulla base di una pre-condizione, ovvero sia che chi vuole eseguire TDM sulla risorsa, abbia lecito accesso alla stessa;
- l'eccezione dell'art. 4 può essere limitata dal titolare del diritto sull'opera per qualsiasi ragione;
- rimangono fuori dall'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 3 alcuni singoli casi, si pensi ad esempio al ricercatore indipendente che non è legato all'organismo di ricerca da contratto che non può godere dell'eccezione che è concessa solo all'organismo di ricerca.

# Articolo 5 Direttiva

## Articolo 5 - Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

«1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione...per consentire **l'utilizzo digitale** di opere e altri materiali esclusivamente **per finalità illustrativa ad uso didattico**, nei limiti di quanto giustificato dallo **scopo non commerciale** perseguito»

**a condizione che:**

- a) avvenga sotto la **responsabilità di un istituto di istruzione**, nei **suoi locali** o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro **accessibile** solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e
- b) sia accompagnato **dall'indicazione della fonte**, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

## ***Il comma 2 dell'articolo 5***

### **Attenzione al comma 2 dell'art. 5:**

**«2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione».**

# Articolo 70-bis L.D.A.


## Sono liberi:

- il riassunto
- la citazione
- la riproduzione
- la traduzione
- l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali
- la loro comunicazione al pubblico

## Devono però:

- essere effettuati con **mezzi digitali**
- **finalità** illustrative ad uso didattico
- **scopo non commerciale** perseguito
- sotto la **responsabilità** di un istituto di istruzione
- nei **suoi locali** o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro
- **accessibili solo al personale docente** di tale istituto e **agli alunni** o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

N.B. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla **menzione del titolo dell'opera**, dei **nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore**, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.





## ***Articolo 70-bis L.D.A. altre limitazioni***

***«L'eccezione non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili» (art. 70-bis, comma 3)***

**La *ratio* è evitare che vengano azzerati gli sforzi economici fatti in precedenza**

# Articolo 6 Direttiva

## Articolo 6 – Conservazione del patrimonio culturale

«Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per **consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione**».




## ***Come cambia la L.D.A.***

**Viene inserito all'articolo 68, il comma 2-bis:**

**«Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto»**

## *Perché cambia la L.D.A.*



Funzione degli istituti di tutela del patrimonio culturale (es. biblioteche): Conservare la memoria del passato

**Problema:** i formati/supporti cambiano velocemente e diventano facilmente obsoleti

**Rischio:** perdere la testimonianza del passato

**Soluzione:** adattare la funzione di conservazione nel lungo periodo al contesto digitale



## Argomenti principali:

- **Art. 14 Direttiva Copyright CFR**
  - **Art. 32-quater LDA**
- **Art. 15 Direttiva Copyright CFR**
  - **Art. 43-bis LDA**



# Art. 14 - Direttiva Copyright

## Opere delle arti visive di dominio pubblico



«Gli Stati membri provvedono a che, alla **scadenza della durata di protezione** di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un **atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi**, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore»



# Considerando 53

## Art. 14 - Direttiva Copyright

«La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel **settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale.** Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico.

**Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.»**



# L'opera è in pubblico dominio?

## L'opera è in pubblico dominio se:

- sono decorsi più di 70 anni dalla morte dell'autore o di tutti gli autori, meno per i diritti connessi;
- la scadenza riguarda solo i diritti di utilizzazione economica, i diritti morali sono "eterni";
- l'opera in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione preventiva e senza la necessità di corrispondere compensi legati al diritto d'autore (salvo alcune eccezioni);
- esistono alcune banche dati in cui è possibile reperire informazioni sulle opere cadute in pubblico dominio:

- <https://agorateka.eu/ea/>
- <https://www.mappadeicontenuti.it/>



# Diritti connessi

## Fotografia semplice



- I diritti connessi al diritto d'autore sono i **diritti esclusivi attribuiti a chi con la propria attività e/o creatività interviene sull'opera d'ingegno**. Sono diritti che la legge riconosce ad altri soggetti comunque collegati all'autore dell'opera.
- nell'ambito dei **diritti connessi** rientra la **semplice fotografia** la cui tutela dura 20 anni dal momento della produzione, con l'autore che godrà del diritto di esclusiva sulla riproduzione e sulla diffusione del materiale fotografato (artt. 87 - 92 LDA).



# Art. 32-quater LDA

## Nuovo articolo della L. 633/1941

«Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera **non è oggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo** che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

- Con atto di riproduzione si deve intendere una riproduzione pedissequa, non originale e priva di qualsiasi apporto artistico
- Se la riproduzione ha un carattere creativo e costituisce un'opera originale, si applicano le disposizioni della LDA
- restano escluse dall'art. 32 quater le riproduzioni aventi ad oggetto un Bene culturale e tutelate dal Codice Urbani



# CFR art. 108 comma 3-bis – D.Lgs 42/2004

## Cosa prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio?

“Sono in ogni caso **libere** le seguenti attività, **svolte senza scopo di lucro**, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) **la riproduzione di beni culturali** diversi dai beni ((...)) archivistici ((sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,)) attuata ((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e)) con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) **la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ((...))”**.



# Art. 15, par. 1 - Direttiva Copyright

## Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

«1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

I diritti di cui al primo comma **non si applicano** agli **utilizzi privati o non commerciali** delle pubblicazioni di carattere giornalistico **da parte di singoli utilizzatori**.

La protezione accordata a norma del primo comma **non si applica** ai **collegamenti ipertestuali**.

I diritti di cui al primo comma **non si applicano** all'utilizzo di **singole parole o di estratti molto brevi** di pubblicazioni di carattere giornalistico.»



# Art. 15, par. 2 - Direttiva Copyright

## Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

«2. I diritti di cui al paragrafo 1 **non modificano e non pregiudicano** in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione **per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico**. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Quando un'opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.»

# Art. 15, par. 3 e 4 - Direttiva Copyright

## Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

«3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) si applicano, *mutatis mutandis*, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. I **diritti** di cui al paragrafo 1 si estinguono **due anni dopo la pubblicazione** della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

Il paragrafo 1 **non** si applica alle **pubblicazioni di carattere giornalistico** pubblicata per la prima volta **prima del 6 giugno 2019.**»



# Art. 15, par. 5 - Direttiva Copyright

## Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

«5. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.»



# Considerando 55 Direttiva Copyright

## Art. 15 direttiva

«Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La **tutela giuridica per le pubblicazioni di carattere giornalistico** prevista dalla presente direttiva dovrebbe andare a **beneficio degli editori stabiliti in uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione**. Il **concetto di editore di pubblicazioni** di carattere giornalistico dovrebbe essere inteso nel senso che comprende i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.»



# Considerando 56 Direttiva Copyright

## Art. 15 direttiva

«Ai fini della presente direttiva è necessario definire il **concetto di pubblicazione di carattere giornalistico** così che esso copra pubblicazioni di tipo giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione. Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche.»



# Considerando 57 Direttiva Copyright

## Art. 15 direttiva

«I **diritti concessi agli editori di giornali** ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei **diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico** di cui alla direttiva 2001/29/CE **relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione**. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.»



# Considerando 58 Direttiva Copyright

## Art. 15 direttiva

«**L'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico.** Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che **l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva.** Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva.»



# Considerando 59 Direttiva Copyright

## Art. 15 direttiva

«La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva **non** dovrebbe **pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni**, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi che gli editori di giornali ricevono per gli utilizzi delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa nazionale in materia di proprietà o di esercizio dei diritti nell'ambito dei contratti di lavoro, a condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.»

# Art. 43-bis LDA (1)

## Nuovo articolo della L. 633/1941

L'art. 43bis LDA provvede a recepire l'art. 15 della Direttiva Copyright e prevede che:

Comma 1: «Agli **editori di pubblicazioni di carattere giornalistico**, sia in forma singola che associata o consorziata, sono **riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione** di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, **i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16**».

→ **nuova categoria di diritti connessi** riconosciuta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico





## Art. 43-bis LDA (2)

Comma 2 : «Per **pubblicazione di carattere giornalistico** si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che **può includere altre opere e materiali protetti**, come fotografie o videogrammi, e costituisce un **singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata**, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la **funzione di informare il pubblico** su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione **sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa**. Ai fini del presente articolo le **pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico**».

Comma 3: «Per **editori di pubblicazioni di carattere giornalistico** si intendono i soggetti che, sia in **forma singola che associata o consorziata**, nell'esercizio di un'attività economica, **editano le pubblicazioni** di cui di cui al comma 2, anche se stabiliti **in un altro Stato membro**».

# Art. 43-bis LDA (3)

Comma 4: «Sono fatti **salvi** in ogni caso i **diritti riconosciuti** dalla presente legge a **favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico**, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico».

Comma 5: «Quando **un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico** sulla base di una **licenza non esclusiva**, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta».

**Cfr considerando 59 e Art. 15, par. 2 Direttiva Copyright**



# Art. 43-bis LDA (4)

Comma 6: «**I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti agli editori in caso di utilizzi privati o non commerciali** delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di **singoli utilizzatori**, né in caso di **collegamenti ipertestuali** o di **utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi** di pubblicazioni di carattere giornalistico».

Comma 7: «Per **estratto molto breve** di pubblicazione di carattere giornalistico si **intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico** nella sua integrità».

Cfr Considerando 58 e art. 15, par. 1 Direttiva Copyright





## Art. 43-bis LDA (5)

Comma 8 «Per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 12.12.2021), l'AGCOM adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari».

Comma 9: «La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori, è condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle società dell'informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 del codice civile».

# Art. 43-bis LDA (6)

Comma 10: «Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, **se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato** non è raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, **ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM per la determinazione dell'equo compenso**, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso».

Comma 11: «Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'AGCOM, **le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può** adire la sezione del **giudice ordinario specializzata** in materia di impresa [...]».

Comma 12: «I prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. **Sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l'AGCOM.** In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, **l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio** chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.[...]».

# Art. 43-bis LDA (7)

Comma 13: «Gli **editori** di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorziata, **riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso** di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi».

**NB: la normativa italiana riconosce ai giornalisti il diritto a ricevere una quota dei proventi assegnati agli editori.**



# Art. 43-bis LDA (8)

Comma 14: «I **diritti** di cui al presente articolo si **estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera** di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico.

Comma 15: «Le disposizioni di cui al presente articolo **non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019**».

Comma 16: «Ai **diritti** di cui al comma 1 si **applicano** le disposizioni relative alle **eccezioni e alle limitazioni** previste dal Capo V del Titolo I, alle **misure tecnologiche di protezione** previste dal Titolo II-ter, alle **difese e sanzioni giudiziarie** di cui al Capo III del Titolo III, nonché l'articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167».




# Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Nuova centralità dei diritti dell'autore (G. Mazziotti)

Art. 17 Direttiva 2019/790 – Artt. 102 sexies e ss. LDA


# Cosa sono i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online»?

- Art. 102- sexies - Prestatori di servizi della società dell'informazione che abbiano questi requisiti cumulativi:
  - Hanno come scopo principale la memorizzazione e l'accesso al pubblico a grandi quantità di opere e altri materiali protetti
  - Le opere sono caricate dagli utenti (user uploaded content vs user generated content)
  - Le opere sono organizzate e promosse allo scopo di trarne profitto, direttamente o indirettamente



# Quali sono le esclusioni e le deroghe?

- Enciclopedie online senza scopo di lucro;
- Repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro;
- Piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source;
- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- Prestatori di mercati online;
- Servizi cloud da impresa a impresa e servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.
- Regole di responsabilità meno stringenti per i «nuovi» prestatori di servizi che operino da meno di tre anni e abbiano un fatturato inferiore a 10 milioni di euro



The screenshot shows the Italian Wikipedia homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Pagina principale', 'Discussione', 'Leggi', 'Visualizza wikitesto', 'Cronologia', and a search box. The main content area features a 'Benvenuti su Wikipedia' section with the text 'L'enciclopedia libera e collaborativa' and a link to '1 728 572 voci in italiano'. Below this is a 'Vetrina' section highlighting the article 'Il Canto degli Italiani', which includes a small image of the song's cover. To the right, there is a 'Wikipedia' section explaining the project's mission and a 'Cosa posso fare?' section with links to 'Vuoi partecipare?' and 'Serve aiuto?'. The left sidebar contains various utility links such as 'Pagina principale', 'Ultime modifiche', 'Una voce a caso', and 'Sportello Informazioni'.



# La disciplina specifica

- L'atto di consentire l'accesso al pubblico alle opere caricate dagli utenti è un atto di comunicazione o messa a disposizione, per il quale i prestatori devono ottenere un'autorizzazione, anche mediante accordo di licenza (individuale o tramite le collecting societies)
- Viene esclusa la limitazione di responsabilità prevista per i prestatori dei servizi dell'informazione



# Quando il prestatore è responsabile? Notice & take down – notice & stay down

- Art. 102 – septies I prestatori sono responsabili se pubblicano in assenza di autorizzazione, salvo che
  - Abbiano compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, secondo elevati standard di diligenza professionale
  - Abbiano compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti
  - Abbiano, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente **disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web** le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.



# Criteri per valutare l'esenzione da responsabilità

- Sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, «anche»:
- la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio;
- la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.



# Obblighi informativi

- Informazioni «adeguate e complete» ai titolari dei diritti (su richiesta)
  - Sulle modalità di attuazione degli adempimenti che consentano l'esclusione di responsabilità (autorizzazioni, disabilitazioni dell'accesso o rimozione dei contenuti, gestione delle segnalazioni)
  - Sull'utilizzo dei contenuti stessi, quando sono stati conclusi accordi di licenza



# Parodia, satira, critica e altri usi consentiti

- Vengono fatte espressamente salve alcune eccezioni e limitazioni:
  - Citazione, critica e recensione
  - Caricatura, parodia e pastiche
- Informazione, nei termini di servizio, in ordine alla possibilità di avvalersi di queste eccezioni (tutti noi leggiamo i termini di servizio, vero?)
- «Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale.» (Cons. 70)



# Una disciplina organica delle richieste di disabilitazione

- Art. 102-decies
- I titolari quando chiedono ai prestatori di disabilitare l'accesso, devono indicare i motivi della richiesta
- Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o rimozione sono soggette a verifica umana e sono immediatamente comunicate agli utenti
- Devono essere previsti meccanismi celeri di reclamo (secondo Linee guida AGCOM)
- I contenuti rimangono disabilitati nelle more della decisione
- La decisione del prestatore può essere impugnata con ricorso all'AGCOM, secondo un regolamento che dovrà essere adottato entro sessanta giorni, ma è comunque sempre possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria





# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Avv. Giovanni Battista Gallus - Avv. Michela Pintus – Avv. Alba Calia**

[gallus@array.law](mailto:gallus@array.law) - [pintus@array.law](mailto:pintus@array.law) - [calia@array.law](mailto:calia@array.law)

[www.array.eu](http://www.array.eu)

